

Art. 77

Trattamento economico

1. Criteri

La retribuzione del personale dell'ANAS viene individuata sulla base dei seguenti criteri:

- 1) garantire un recupero del potere di acquisto dei salari;
- 2) riconoscere la professionalità e la responsabilità;
- 3) assicurare una connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive dell'ANAS;
- 4) assicurare una connessione con il livello di prestazione complessiva dell'ANAS;
- 5) accertare il conseguimento dei risultati di efficienza e qualità del servizio viario stradale.

2. Struttura della retribuzione

La retribuzione è strutturata in "FISSA", "VARIABILE" ed eventuale assegno per il nucleo familiare.

A) La retribuzione FISSA comprende:

- 1) minimo tabellare
- 2) indennità integrativa speciale (contingenza)
- 3) tredicesima mensilità
- 4) indennità operativa
- 5) retribuzione individuale di anzianità
- 6) aumenti periodici di anzianità
- 7) arricchimento esperienza professionale
- 8) elemento distinto della retribuzione
- 9) elemento retributivo differenziato
- 10) assegno "ad personam" non riassorbibile.

All'atto dell'eventuale passaggio in una diversa posizione organizzativa o di Area superiore sarà conservata la retribuzione individuale di anzianità, l'arricchimento per esperienza professionale in godimento, l'elemento distinto della retribuzione, l'elemento retributivo differenziato e l'assegno "ad personam".

B) La retribuzione VARIABILE comprende:

- 1) Straordinario
- 2) Maggiorazioni orarie
- 3) Premio di produzione
- 4) Trasferta
- 5) Indennità di turnazione
- 6) Indennità di reperibilità
- 7) Indennità di bilinguismo
- 8) Indennità di rischio
- 9) Indennità di maneggio valori
- 10) Indennità di funzione
- 11) Indennità di zona

C) Assegno per il nucleo familiare

3. Pagamento della retribuzione

Il pagamento della retribuzione sarà effettuato, presso il domicilio del debitore, il giorno 27 di ogni mese relativamente al mese stesso; esso sarà accompagnato da distinta, che resterà in possesso del lavoratore con la chiara indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e delle relative trattenute.

4. Miglioramenti contrattuali.

A. Al personale in servizio spettano rispettivamente i seguenti aumenti contrattuali espressi in euro:

a) Adeguamento inflattivo per il biennio 2000-2001 e per il biennio 2002-2003 come riportato nella seguente tabella:

Posizione economica	Parametro	Biennio2000-2001	Biennio2002-2003	Totale
A	240	106,84	104,56	211,40
A1	200	89,03	87,14	176,17
B	170	75,68	74,06	149,74
B1	155	69,00	67,52	136,52
B2	140	62,32	60,98	123,30
C	115	51,19	50,10	101,29
C1	100	44,52	43,56	88,08

b) Indennità "Una-Tantum", calcolata secondo le posizioni stipendiali maturate al 31/12/2002 ed in relazione ai mesi di servizio, ripartita secondo la seguente tabella ed espressa in euro:

Posizione economica	Parametro	"Una Tantum" al 31/12/2002
A	240	929,03
A1	200	774,19
B	170	658,06
B1	155	600,00
B2	140	541,94
C	115	445,16
C1	100	387,10

B. Gli aumenti contrattuali di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno corrisposti con le seguenti decorrenze:

Posizione economica	Parametro	Biennio 2000-2001	Biennio 2002-2003	
		dal 01/01/03	dal 01/07/03	dal 01/03/04
A	240	106,84	52,28	52,28
A1	200	89,03	43,57	43,57

B	170	75,68	37,03	37,03
B1	155	69,00	33,76	33,76
B2	140	62,32	30,49	30,49
C	115	51,19	25,05	25,05
C1	100	44,52	21,78	21,78

C. L'indennità integrativa speciale viene corrisposta nelle seguenti misure:

Livello retributivo		Indennità Integrativa Speciale
A		553,45
A1	545,44	
B		531,78
B1		527,76
B2		524,03
C	520,24	
C1		517,06

D. Rimangono confermati gli importi relativi all'"Elemento Retributivo Differenziato", all'"Assegno ad Personam" ed all'"EDR" nelle misure già fissate e corrisposte a decorrere dal 1° luglio 1999

E. L'"Elemento Retributivo Differenziato", istituito a far data dal 1° luglio 1999, non ha effetti sulla retribuzione mensile ai fini dei seguenti istituti:

- Tredicesima mensilità
- Indennità Operativa
- Straordinario
- Trattamento di fine rapporto.

F. L'"EDR" e l'"Assegno ad Personam" hanno effetto sulla retribuzione mensile e sono assoggettate al regime previdenziale, al pari degli altri istituti facenti parte della retribuzione fissa e continuativa.

Art. 78

Minimi tabellari

Coerentemente con il precedente Art. 77, comma 4, i minimi tabellari mensili espressi in euro saranno i seguenti:

Posizione economica	Parametro	Minimo	Minimo	Minimo	Minimo
		tabellare al 31/12/2001	tabellare al 01/01/2003	tabellare al 01/07/2003	tabellare al 01/03/2004
A	240	1.635,98	1.742,82	1.795,10	1.847,38
A1	200	1.363,34	1.452,37	1.495,94	1.539,51
B	170	1.158,86	1.234,54	1.271,57	1.308,60
B1	155	1.056,57	1.125,57	1.159,33	1.193,09
B2	140	954,28	1.016,60	1.047,09	1.077,58
C	115	783,88	835,07	860,12	885,17
C1	100	681,70	726,22	748,00	769,78

Art. 79

Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria

1. La retribuzione oraria si determina sommando i seguenti elementi retributivi mensili:

- a) minimo tabellare
- b) indennità integrativa speciale (contingenza)
- c) retribuzione individuale di anzianità
- d) arricchimento esperienza professionale
- e) elemento distinto della retribuzione
- f) ulteriori posizioni organizzative ed economiche oltre i minimi tabellari e dividendo tale importo per 156.

2. Ai fini del calcolo del lavoro straordinario la retribuzione oraria di cui al comma precedente è determinata sui valori in vigore al momento dell'effettuazione della prestazione ed è maggiorata di 1/12 di tredicesima diviso per 156.

3. Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione oraria - di cui al punto 1 che precede - per le ore di prestazione giornaliera previste.

Art. 80

Arricchimento esperienza professionale

Si conferma il maturato economico conseguito al 31/12/1997.

Art. 81

Retribuzione del lavoro straordinario

1. Le ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione oraria determinata come all'art.79, comma 2, maggiorata delle percentuali seguenti:

- a) diurno feriale 30%
- b) notturno feriale 50%
- c) diurno festivo 65%
- d) notturno festivo 85%

Art. 82

Maggiorazioni orarie

1. Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art.79, comma 2, maggiorata delle percentuali sotto riportate:

- a) diurno 65%
- b) notturno 85%.

2. Ogni ora di lavoro notturno non festivo viene compensata con la maggiorazione del 45% della retribuzione oraria di cui all'art. 79, comma 1.

3. Ogni ora prestata oltre il minimo garantito dal personale a tempo parziale verrà retribuita con la maggiorazione del 15%.

Art. 83

Indennità di turnazione

1. L'indennità di turnazione, viene confermata come segue:

- a) indennità per turno diurno euro 3,62
- b) indennità per turno notturno euro 6,20

2. Si considera turnazione notturna quella prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00, così come previsto all'art. 26, punto 6.

Art. 84

Indennità di reperibilità

L'indennità di reperibilità viene confermata come segue:

- a) indennità di reperibilità diurna euro 15,49
- b) indennità di reperibilità notturna e/o festiva euro 20,66

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla turnazione massima di 12 ore. Turni di reperibilità di durata inferiore sono compensati con riduzioni proporzionali dell'indennità.

Art. 85

Indennità di funzione

1. Al personale appartenente all'Area Quadri, fermo restando quanto disciplinato in materia di orario di lavoro, in considerazione della specificità del ruolo funzionale ricoperto e della conseguente necessità di garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario di lavoro prevista per il restante personale, viene attribuita l'indennità di funzione le cui misure sono individuate come segue.

2. Al personale dipendente in posizione economica A dell'area quadri è attribuita una indennità di funzione mensile, secondo le seguenti fasce economiche:

Fascia A: euro 285,00

Fascia B: euro 242,00

Al personale dipendente in posizione economica A1 dell'area quadri è attribuita una indennità di funzione mensile, secondo le seguenti fasce economiche:

Fascia A: euro 242,00

Fascia B: euro 195,00

A decorrere dal 1 gennaio 2003, a tutti i dipendenti in posizione economica A ed A1 è corrisposta l'indennità di funzione di Fascia B. Previo confronto con le OO.SS., verranno definiti, entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto, i criteri di assegnazione al personale dipendente in posizione economica A ed A1 della indennità di funzione di Fascia A.

3. L'indennità di funzione è corrisposta in 12 mensilità.

Art. 86

Tredicesima mensilità

1. Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'ANAS corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione mensile in godimento dal giorno 1° dello stesso mese, costituita dalla retribuzione individuale minima tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità integrativa speciale (contingenza) in godimento, dall'arricchimento esperienza professionale e dall'elemento distintivo della retribuzione.

2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

3. Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione o maggiorazione della retribuzione, il relativo rateo di tredicesima è ridotto o maggiorato nella stessa proporzione.

Art. 87

Indennità operativa

1. In relazione ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori l'indennità operativa è commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè, al minimo tabellare, all'indennità integrativa speciale, all'elemento distinto della retribuzione, alla retribuzione individuale di anzianità e all'arricchimento esperienza professionale. Detta indennità, che fa parte della retribuzione fissa e continuativa, è utile ai fini previdenziali.
2. L'indennità operativa è corrisposta a tutto il personale entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di indennità operativa per quanti sono i mesi di servizio prestati tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

Art. 88

Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori

Gli istituti dell'indennità di rischio e dell'indennità di maneggio valori sono disciplinati dall'apposito protocollo stipulato il 14 febbraio 1997.

Art. 89

Indennità di zona

1. Relativamente al disagio dovuto all'espletamento con carattere di continuità dell'attività di servizio in zone ricadenti in giurisdizione diversa dalla sede normale di lavoro, viene istituita un'apposita indennità di zona da corrispondere per dodici mensilità..
2. Le fasce dell'indennità di zona vengono così individuate:
A euro 258,23
A1 euro 206,58
B/B1/B2 euro 154,94
3. Tale indennità viene riconosciuta alle seguenti figure:
A Capo centro/Direttore lavori
A1 Capo nucleo/Direttore lavori/Contabilizzatore
B/B1/B2 A livello di unità produttiva, saranno individuate le figure professionali sulla base di criteri di economicità e funzionalità emanati dalla Direzione del Personale, previo confronto con le OO.SS. stipulanti.
4. L'indennità di zona assorbe l'indennità di trasferta per la propria zona di giurisdizione.
5. Al dipendente, cui compete l'indennità di zona, viene riconosciuto un rimborso pasto forfetario pari ad euro 82,64 mensili.

Art. 90

Aumenti periodici di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, il dipendente ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, a titolo di scatto di anzianità, ad un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:

Posizione economica	Importo
A	39,97
A1	33,31
B	28,30
B1	25,82
B2	23,32
C	19,16
C1	16,66

2. Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni anno iniziato si computa pro rata in relazione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

3. I nuovi importi degli scatti di anzianità, previsti a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono da prendere in considerazione esclusivamente per l'anzianità maturata successivamente al 1° gennaio 1998.

4. In caso di passaggio di posizione economica organizzativa, la frazione di biennio, in corso al momento di detto passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa, lo scatto in corso di attuazione viene liquidato, ai fini dell'indennità di anzianità, in base a 1/24 per ogni mesi di anzianità, computando come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

Art. 91

Premio di produzione

1. La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è la seguente:

Posizione economica	Importo mensile
A	332,60
A1	276,30
B	191,61
B1	176,63
B2	164,75
C	139,44
C1	130,15

2. Restano quindi confermati gli incrementi relativi al protocollo allegato al CCNL 1998-2001.

Art. 92

Assegno per il nucleo familiare

L'ANAS corrisponde a coloro che ne abbiano titolo l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 93

Progettazione - Direzione Lavori - Collaudi

1. PROGETTAZIONE

L'ANAS costituisce un fondo alimentato dalla quota di cui all'art.18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale fondo è ripartito come previsto dal citato articolo 18 tra il personale degli uffici tecnici che concorrono alla redazione dei progetti, della direzione lavori e collaudi.

Le quote di competenza dei componenti degli uffici tecnici e del coordinatore unico sono stabilite dal protocollo del 10/06/2002 sottoscritto tra l'ANAS e le OO.SS.

L'aggiornamento del regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS.

2. COLLAUDI

Il personale dell'ANAS in possesso requisiti professionali può effettuare collaudi retribuiti di lavori dati in appalto dall'ANAS o per conto terzi.

L'aggiornamento del regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS.

Art. 94

Indennità di bilinguismo

1. Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi:

Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche A e A1: euro 174,11

Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B e B1: euro 145,10

Dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B2 e C: euro 116,08

Dipendenti appartenenti alla posizione economica organizzativa C1: euro 104,47

2. Gli importi sono oggetto di rideterminazione secondo la vigente normativa.

Art. 95

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente C.C.N.L., le parti concordano di fare riferimento alle procedure previste dal precedente art.3.